



COMUNE DI GALLIPOLI

Settore Sviluppo del Territorio – Urbanistica – Ambiente – Edilizia ed Innovazione

Ufficio V.Inc.A.

Protocollo e data al lato

Spett.li
RUP - Ing. Federica ZACCARIA
SEDE

p.c. Dirigente del 3° e 4° Settore Comunale
Ing. Luisella Guerrieri
SEDE

Filigrana Antonio
(Amministratore Unico Costa Brada srl)- Via Volta, n.16;
73042 Casarano (LE)
Pec:archisteramp@pec.libero.it

Sandro Portaccio
(A.U. Torre Pizzo srl)
Via Corsica, n.97
73057 Taviano (LE)
Pec: torrepizzo@arubapec.it

Attilio Caputo
(L. R. "Caroli Hotels srl")
Corso Roma, n.219,
73014 Melissano (LE)
Pec: carolihotels@pec.it

Marrella Antonio
(A.U. AMS srls)
Via delle Industrie, 46
73042 Casarano (LE)
Pec: amssrl2019@pec.it

Peschiulli Maria Addolorata
(A.U. Azienda Agricola Masseria L'Ariò srl)
Strada Litoranea per S.M. di Leuca snc
73014 Gallipoli (LE)
Pec: az.agr.masserialario.srl@pec.it
danilo@pec.studiolorenzo.eu

Manna Vincenzo
Via Carlo Muzio, 7
73014 Gallipoli (LE)
Pec: guido.dellarocca@geopec.it

Mauro Della Valle
(R.L. Rete d'Impresa Salento)
Via Sorrento, 17
730100 LECCE
Pec: luca.schiroso@ingpec.eu

Di Cagno Pierluca
(A. U. della Società Meridiem srl)
Via Martiri D'Ungheria, 31/A
73041 Carmiano (LE)
Pec: luca.schiroso@ingpec.eu

Dott. Francesco Di Mattina A.U della I.T.S. s.r.l.
Strada Litoranea per Santa Maria di Leuca - 73014 - Gallipoli
Pec: danilo@pec.studiolorenzo.eu

Oggetto: Provvedimento di conclusione del procedimento - Procedura Valutazione Incidenza Ambientale relativa alle istanze di parcheggio temporaneo di cui a "Avviso pubblico per l'istituzione di aree di parcheggio temporaneo, per il periodo indicativo 15 GIUGNO 2020 - 30 settembre 2020 (suscettibile di variazione in funzione dell'evoluzione dell'emergenza sanitaria COVID-19), a pagamento su proprietà privata, aventi l'obiettivo di migliorare il sistema della mobilità e la sicurezza delle zone balneari accessibili dalle litoranee nord-sud nel periodo estivo, senza compromettere la qualità ambientale del territorio costiero del comune di Gallipoli". D.P.R. 357/1997 e succ.mod., D.G.R. 304/2006, Del. G.R. 24 luglio 2018 n. 1362, Del. G.R. 21 dicembre 2018 n. 2442. Provvedimento di **Diniego definitivo**.

Richiedenti: Filograna Antonio (Costa Brada), Sandro Portaccio (Torre Pizzo srl), Attilio Caputo (Caroli Hotels), Manna Vincenzo, Di Cagno Pierluca (Meridiem srl), Marrella Antonio (AMS srl), Mauro Della Valle (Rete d'Impresa Salento), Francesco Di Mattina (its srl), Peschiulli Maria Addolorata (Azienda Agricola Masseria L'Ariò snc), Manna Vincenzo (Feronia Soc. Coop.), Pierpaolo Paradiso (Risto&Disco srl). Autorità precedente: Comune di Gallipoli.

L'AUTORITA' COMPETENTE PER LA VIncA

Premesso che:

- con Determinazione n. 203 del 29/01/2020 il sottoscritto Arch. Mauro S. Bolognese è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento per il rilascio dei Pareri di VIncA, per delega conferita al Comune di Gallipoli con deliberazione G.R. n. 1362 del 24.07.2018;
- il Comune di Gallipoli in data 29.05.2020 ha pubblicato l'Avviso pubblico "Avviso pubblico per l'istituzione di aree di parcheggio temporaneo, per il periodo indicativo 15 GIUGNO 2020 - 30 settembre 2020 (suscettibile di variazione in funzione dell'evoluzione dell'emergenza sanitaria COVID-19), a pagamento su proprietà privata, aventi l'obiettivo di migliorare il sistema della mobilità e la sicurezza delle zone balneari accessibili dalle litoranee nord-sud nel periodo estivo, senza compromettere la qualità ambientale del territorio costiero del comune di Gallipoli" in ottemperanza alla D.G.C. n. 130 del 27/05/2020 "Accordo per la sicurezza integrato e per lo sviluppo del territorio del Comune di Gallipoli. Istituzione parcheggi temporanei anno 2020" con scadenza per la presentazione delle istanze al 13.06.2020, termine prorogato con Del. G.C. n.182 del 15.07.2020;
- in riscontro al suddetto avviso, per quanto riguarda aree ricadenti nel sito ZSC "Litorale di Gallipoli e Isola di Sant'Andrea", hanno presentato istanza i seguenti richiedenti, con relativi protocolli:
 - Filograna Antonio (Costa Brada srl) (Prot. 25970 del 11.06.2020);
 - Sandro Portaccio (Torre Pizzo srl) (Prot. 26584 del 15.06.2020);
 - Sandro Portaccio (Torre Pizzo srl) (Prot. 26585 del 15.06.20 e 28189 del 23.06.20);
 - Attilio Caputo (Caroli Hotels) (Prot. 26589 del 15.06.20);
 - Manna Vincenzo (Prot. 26570 del 15.06.20);
 - Di Cagno Pierluca (Meridiem srl) (Prot. n. 26572 del 15.06.2020 e Prot. n. 29029 del 26.06.2020);
 - Di Cagno Pierluca (Meridiem srl) (Prot. n. 26573 del 15.06.2020 e Prot. n. 29028 del 26.06.2020);
 - Marrella Antonio (AMS srl) (Prot. n. 26537 del 15.06.2020);
 - Mauro della Valle (Rete d'Impresa Salento) (Prot. n. 26575 del 15.06.2020 e Prot. n. 29027 del 26.06.2020)
 - Francesco Di Mattina (ITS srl) (Prot. n. 26544 del 15.06.2020);
 - Peschiulli Maria Addolorata (Azienda Agricola Masseria l'Ariò snc) (Prot. n. 26567 del 15.06.2020);
 - Manna Vincenzo (Feronia Soc. Coop.) (Prot. integrazioni n. 27510 del 18.06.20);
 - Attilio Caputo (Caroli Hotels) (Prot. n. 26589 del 15.06.2020 e Prot. 26590 del 15.06.2020);
 - Pierpaolo Paradiso (Disco&Risco) (Prot 26534 del 15.06.20);
 - Marrella Antonio (AMS srl) (Prot. n. 26574 del 15.06.2020 e Prot. n. 28900 del 24.06.2020);
- in data 29.06.2020 presso gli Uffici della sede comunale si è svolta la Conferenza di Servizi convocata ai sensi della L. n.241/1990 alla quale hanno partecipato:
 - Arch. Mauro S. Bolognese, nominato, Responsabile del procedimento per le procedure di VINCA, giusta D.D. n. 203 del 29/01/2020, ai sensi della legge 4 dicembre 2017, n. 172;
 - Dott.ssa Paola Vitali, alla quale è stata conferita la competenza per il rilascio dei nulla osta e pareri previsti dall'articolo n.9 della L.R. n. 20/2006, giusta D.D. n. 203 del 29/01/2020, nell'ambito delle funzioni attribuite all'Ufficio del Parco Naturale Regionale "Isola di S.Andrea e Litorale di Punta Pizzo" - Deliberazione C.S. n. 41/2012;
 - Geom. Alessandro Duma, Responsabile di procedimento per l'istruttoria delle richieste di nulla osta ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 20/2006;
 - Ing. Federica Zaccaria, Responsabile del procedimento per l'Avviso pubblico di cui in oggetto, funzionario del Comune di Gallipoli;
 - il Sig. Maurizio Manna, in qualità di Presidente p.t. del locale Circolo "A. Cederna" di Legambiente, ed il Dott. Leonardo Beccarisi, Biologo incaricato da Legambiente Onlus, in ragione dell'incarico conferito con Determinazione dirigenziale n. 1056/2020; nella nota di convocazione di cui sopra viene precisato che Legambiente interviene nella seduta della C.d.S. per fornire il dettaglio degli habitat nelle zone interessate e supportare formalmente l'Ufficio Parco in tutte le attività di valutazione delle istanze presentate. Con nota pec datata 26.06.2020, altresì, il Dirigente Ing. Luisella Guerrieri ha precisato a Legambiente che la valutazione delle richieste già inoltrate doveva riguardare sia gli impatti delle singole aree che quello complessivo sull'intera area Parco, atteso che, in considerazione della vulnerabilità dell'area, l'Ufficio Parco comunale ha intenzione di proporre eventuali limitazioni ed

azioni di mitigazione che possano contemperare la risoluzione delle esigenze della mobilità estiva con quelle di tutela degli habitat del Parco.

- durante la C.d.S. Legambiente ha prodotto uno studio sugli habitat esistenti nell'area a Parco e nello specifico nelle aree oggetto di istanza di parcheggio;
- in esito alle attività della suddetta C.d.S., l'Ente Parco – per tramite la Responsabile Dott.ssa Paola Vitali, esprimeva Parere non favorevole (giusta nota Prot. n. 0033250 del 17/07/2020) per le istanze ricadenti nel Parco, motivato dal divieto di cui alla lett. i), c.1, art. 4 della L.R. n. 20/2006 “*Norme generali di tutela del territorio e dell'ambiente naturale*” della stessa legge, che testualmente prevede quanto segue:

“1. Sull'intero territorio del Parco naturale regionale <Isola di Sant'Andrea e Litorale di Punta Pizzo> sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora ed alla fauna protette e ai rispettivi habitat. In particolare, vige il divieto di:

...(omissis)...

i) transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali”;

Considerato che:

- l'art. 14, c.1, della L.R. n. 20/2006 prevede che:
“Le norme di cui agli articoli 4, 10, 11, 12 e 13 si applicano anche alle aree della designata Zona di protezione speciale “Litorale di Gallipoli e Isola di Sant'Andrea” (IT9150015) non comprese nei confini descritti dall'art. 1, c.2”;
- con nota pec prot. n. 0034174 del 23/07/2020 – per le suddetta ragione - quest'Ufficio ha inviato ai richiedenti il Preavviso di diniego ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/1990, informando la R.U.P. (Ing. Federica Zaccaria) e la Dirigente del 3° e 4° Settore (Ing. Luisella Guerrieri), giusta nota pec prot. n. 0033978 del 22/07/2020;

Preso atto:

- della nota mail in data 09/07/2020, con la quale la Dott.ssa Vitali sottolineava il contenuto del suddetto articolo 14, c.1° della L.R. n. 20/2006;
- del Parere dell'Ufficio Parco prot. n. 0033250 del 17/07/2020;

Dato atto:

- che sono pervenute le seguenti osservazioni al suddetto Preavviso di diniego:
 - A) nota prot. n. 35858 del 03.08.2020 trasmessa dall'Azienda Agricola Masseria L'Ariò srl, nella persona del legale rappresentante Peschiulli Maria Addolorata e nota prot. n. 36335 del 05/08/2020, a firma del legale Avv. Danilo Lorenzo, relativa all'istanza di parcheggio temporaneo sull'area identificata al F.37, Part.IIa 167. Nella anzidetta nota n. 35858/2020 (ripresa nei contenuti dalla nota n. 36335/2020) si osserva che:
 1. *L'area oggetto dell'istanza in oggetto, identificata nel NTC del Comune di Gallipoli al Fg. 37 Part.IIa 167, non rientra nella Zona a Protezione Speciale o Sito di Interesse Comunitario se non per un piccolo lembo marginale della particella, che comunque resta escluso nella zona di intervento;*
 2. *Qualora si sottoponesse a V.INC.A. per il tipo di attività la zona in oggetto, sarebbe interessante confrontare la Valutazione espressa dall'ufficio V.I.A. A.I.A e Derivazione Idriche della Provincia di Lecce per le particelle 52, 53, 169, 170, 171, 172 dello stesso foglio, per la stessa attività di parcheggio temporaneo già esercitata da diversi anni, confinanti con la 167 e aventi le stesse identiche caratteristiche morfologiche del terreno, che si allega alla presente con un quadro di insieme delle particelle e dei vincoli esistenti;*
 3. *Per quanto concerne la collocazione dell'area di intervento all'interno del Parco naturale regionale “Isola di Sant'Andrea – litorale di Punta Pizzo” si evidenzia che:*
 - a. *La predisposizione dell'area non richiede alcuna attività di movimentazione terre e di estirpazione di vegetazione;*
 - b. *La zona, destinata a seminativo, in quanto da diversi anni durante la stagione invernale viene coltivato il grano, si presenta priva di vegetazione di particolare rilievo;*
 - c. *L'attività di parcheggio temporaneo da svolgersi, in quanto localizzata al di fuori del perimetro del SIC/ZPS, non ha alcuna incidenza diretta sugli habitat e vegetazione naturale sottoposta a tutela. Inoltre l'accesso all'area avviene attraverso il transito su una strada di penetrazione esistente che dalla litoranea Sud serve già altre attività di parcheggio temporaneo e pertanto la zona non viene attraversata per il transito;*
 - d. *La presenza di un parcheggio autorizzato potrà contribuire a limitare il fenomeno del parcheggio selvaggio in aree pinetate e a macchia poste lungo il litorale ricomprese in gran parte all'interno del SIC/ZPS posto in adiacenza all'area di intervento.*

Nella nota prot. n. 36335 del 05/08/2020, a firma del legale Avv. Danilo Lorenzo, in rappresentanza dall'Azienda Agricola Masseria L'Ariò srl, si osserva che:

Preliminarmente si evidenzia che l'area oggetto dell'istanza di cui sopra non rientra nella Zona a Protezione Speciale o Sito di Interesse Comunitario se non per un piccolo lembo marginale della particella 167, che comunque resta escluso nella zona d'intervento.

A ciò si aggiunge quanto segue.

L'art 4, comma 1 lett i), della L.R. Puglia n. 20/2006 così recita: "Sull'intero territorio del Parco naturale regionale "Isola di S. Andrea e litorale di Punta Pizzo" sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat. In particolare, vige il divieto di: [...] i) transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali.

La predisposizione dell'area a parcheggio non richiede alcuna attività di movimentazione terre e di estirpazione di vegetazione; inoltre la zona, destinata a seminativo in quanto da diversi anni durante la stagione invernale viene coltivato il grano, si presenta priva di vegetazione di particolare rilievo.

A ciò si aggiunge che l'attività di parcheggio temporaneo da svolgersi, in quanto localizzata al di fuori del perimetro del SIC/ZPS, non ha alcuna incidenza diretta sugli habitat e vegetazione naturale sottoposta a tutela. Inoltre l'accesso all'area avviene attraverso il transito su una strada di penetrazione già esistente che dalla litoranea Sud serve già altre attività di parcheggio temporaneo. Per tali ragioni la zona in questione non viene attraversata per il transito dei veicoli.

Senza sottaacere che la presenza di un parcheggio autorizzato potrà contribuire a limitare il fenomeno del parcheggio selvaggio in aree pinetate e a macchia poste lungo il litorale ricomprese in gran parte all'interno del SIC/ZPS posto in adiacenza all'area d'intervento.

Da ultimo si rimarca la circostanza secondo la quale l'ufficio V.I.A. A.I.A. e Derivazione Idriche della Provincia di Lecce, con riferimento alle particelle 52,53,169,170,171,172 dello stesso foglio confinanti con la 167, aventi le stesse identiche caratteristiche morfologiche del terreno, e per la stessa attività di parcheggio temporaneo già esercitata da diversi anni, ha espresso parere favorevole con nota prot. n. 43876 del 10.6.2014 sostenendo che "l'attività di cui alla "richiesta di temporaneo utilizzo di aree destinate a parcheggio custodito di autoveicoli a carattere stagionale in Gallipoli litoranea Gallipoli - S.M. di Leuca non determinerà incidenze apprezzabili sul contiguo SIC/ZPS".

**

Rilevato che le suddette osservazioni relative al Preavviso di diniego al rilascio della V.Inc.A. per l'istanza di parcheggio temporaneo sull'area identificata al F.37 Part.IIIa 167, prodotte dalla richiedente Paschiulli Maria Addolorata con nota Prot. n. 0035858 del 03.08.2020 e nota prot. n. 36335 del 05/08/2020, non vengono accolte per le seguenti motivazioni:

1. il preavviso di diniego è fondato sul combinato disposto degli artt. 4, c.1, lett.i) e 14, c.1, della L.R. 20/2006 legge istitutiva del Parco che di seguito si ripropongono:

lett. i) del c.1 dell'art. 4 della L.R. 20/2006 "Norme generali di tutela del territorio e dell'ambiente naturale" della stessa legge, elenca i divieti delle attività nell'ambito del Parco e testualmente prevede quanto segue:

"1. Sull'intero territorio del Parco naturale regionale <Isola di Sant'Andrea e Litorale di Punta Pizzo> sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora ed alla fauna protette e ai rispettivi habitat. In particolare, vige il divieto di:
...(omissis)...

art. 14, c.1, della L.R. 20/2006:

"Le norme di cui agli articoli 4, 10, 11, 12 e 13 si applicano anche alle aree della designata Zona di protezione speciale "Litorale di Gallipoli e Isola di Sant'Andrea" (IT9150015) non comprese nei confini descritti dall'art. 1, c.2";

2. il Parere di V.Inc.A. non va richiesto solo per le aree ricadenti nel perimetro della zona SIC/ZPS, ma anche nelle aree limitrofe alle stesse, ricomprese in una distanza tale da permettere l'effettiva tutela ambientale dei siti interessati, prova ne sia che il Parere di V.Inc.A. allegato alle osservazioni e rilasciato in data 10.06.2014 dall'ufficio V.I.A. A.I.A. e Derivazione Idriche della Provincia di Lecce, per le particelle 52, 53, 169, 170, 171, 172 dello stesso foglio, per la stessa attività di parcheggio temporaneo, riguarda un terreno anch'esso non ricadente nel perimetro dell'area SIC/ZPS, ma limitrofo alla stessa;
3. la suddetta V.Inc.A. della Provincia è stata rilasciata nel 2014, mentre le misure di Conservazione dei Siti Natura 2000 (aree SIC/ZPS), attualmente in vigore nella Regione Puglia, sono quelle di cui al R.R. n. 16/2016 e R.R. n. 12/2017, inoltre l'attuale Procedura di Valutazione V.Inc.A. nella Regione Puglia è disciplinata dalla D.G.R. n. 1362 del 24.07.2018 e la zonizzazione degli Habitat prioritari, Specie Animali e Specie Vegetali esistenti è stata approvata con D.G.R. n. 2442 del 21.12.2018;
4. la predisposizione di un'area agricola da destinarsi a parcheggio (ancorché temporaneo), dopo l'utilizzo invernale a *piantazione di grano*, deve prevedere almeno il *dissodamento* del terreno con macchina agricola al fine di rendere carrabile il terreno; l'utilizzo di un terreno agricolo in area SIC/ZPS o in area limitrofa è un'attività che come tale, prima del suo avvio, deve essere assoggetta a Valutazione di Incidenza Ambientale;
5. il parcheggio su un'area prevede il passaggio sulla stessa con mezzi motorizzati e, dunque, il transito su tale area;

6. in subordine si rileva che le controdeduzioni al preavviso di diniego risultano non accoglibili per intempestività delle stesse ex art. 10bis della L. 241/1990, che fissa in dieci giorni il tempo limite per produrre dette osservazioni al Preavviso di Diniego;

B) nota di controdeduzioni al preavviso di diniego, prot. n.36339 del 05.08.2020, prodotta dall'Avv. Danilo Lorenzo da Lecce legale della ITS srl (che si riporta di seguito in copia stralcio); nel merito si confermano i contenuti delle osservazioni alle controdeduzioni di cui sopra, dai punti da 1. a 6. inclusi:

Preliminarmente si evidenzia che l'area oggetto dell'istanza di cui sopra non rientra nella Zona a Protezione Speciale o Sito di Interesse Comunitario se non per un piccolo lembo marginale della particella, che comunque resta escluso nella zona d'intervento.

A ciò si aggiunga quanto segue.

L'art 4, comma 1 lett i), della L.R. Puglia n. 20/2006 così recita: "Sull'intero territorio del Parco naturale regionale "Isola di S. Andrea e litorale di Punta Pizzo" sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat. In particolare, vige il divieto di: [...] i) transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali.

La predisposizione dell'area a parcheggio non richiede alcuna attività di movimentazione terre e di estirpazione di vegetazione; inoltre la zona, destinata a seminativo in quanto da diversi anni durante la stagione invernale viene coltivato il grano, si presenta priva di vegetazione di particolare rilievo.

A ciò si aggiunga che l'attività di parcheggio temporaneo da svolgersi, in quanto localizzata al di fuori del perimetro del SIC/ZPS, non ha alcuna incidenza diretta sugli habitat e vegetazione naturale sottoposta a tutela. Inoltre l'accesso all'area avviene attraverso il transito su una strada di penetrazione già esistente che dalla litoranea Sud serve già altre attività di parcheggio temporaneo. Per tali ragioni la zona in questione non viene attraversata per il transito dei veicoli.

Senza sottacere che la presenza di un parcheggio autorizzato potrà contribuire a limitare il fenomeno del parcheggio selvaggio in aree pinetate e a macchia poste lungo il litorale ricomprese in gran parte all'interno del SIC/ZPS posto in adiacenza all'area d'intervento.

Da ultimo si rimarca la circostanza secondo la quale l'ufficio V.I.A. A.I.A. e Derivazione Idriche della Provincia di Lecce, con riferimento alle particelle 52,53,169,170,171,172 dello stesso foglio, aventi le stesse identiche caratteristiche morfologiche del terreno, e per la stessa attività di parcheggio temporaneo già esercitata da diversi anni, ha espresso parere favorevole con nota prot. n. 43876 del 10.6.2014 sostenendo che "l'attività di cui alla richiesta di temporaneo utilizzo di aree destinate a parcheggio custodito di autoveicoli a carattere stagionale in Gallipoli litoranea Gallipoli - S.M. di Leuca non determinerà incidenze apprezzabili sul contiguo SIC/ZPS".

**

Vista:

- la documentazione allegata alle istanze di cui sopra;
- lo studio di Legambiente circa le caratteristiche ambientali delle aree interessate;
- le contro-deduzioni alle osservazioni su riportate;

Viste le CARATTERISTICHE DEI SITI E DEGLI HABITAT INTERESSATI DAGLI INTERVENTI

Le aree di intervento **ricadono all'interno dell'area SIC/ZPS/ZCS** denominata "Litorale di Gallipoli e Isola S. Andrea" cod. IT9150015 e sono interessate, altresì, dalla presenza delle seguenti Componenti Ambientali tutelate dal Piano Paesaggistico Territoriale Regionale Puglia approvato con D.R. n.176 del 16 febbraio 2015 e successivi aggiornamenti:

COMPONENTI GEOMORFOLOGICHE:

- UCP_Cordoni dunari

COMPONENTI IDROGEOLOGICO:

- UCP_Vincolo idrogeologico
- UCP_Connessione RER
- BP_142_A_300m

COMPONENTI BOTANICO-VEGETAZIONALI:

- BP_142_G;
- UCP_Aree di Rispetto dei Boschi;
- UCP_Aree umide;
- UCP_Pascoli naturali

COMPONENTI AREE PROTETTE E SITI NATURALISTICI:

- BP_142_F;
- UCP_Siti di rilevanza naturalistica: nello specifico l'intervento ricade nell'area SIC/ZPS denominata "Litorale di Gallipoli e Isola S. Andrea cod. IT9150015
- UCP_Aree di rispetto dei Parchi;

COMPONENTI CULTURALI:

- BP:136: Immobili e aree di notevole interesse pubblico (Galassino)_Costa Jonica da Otranto. Istituito ai sensi della L.1497, cod. PAE0135, COD Sitap 160109 pubblicato sulla G.U. n. 30 del 06.02.1986
- BP_142_H

COMPONENTI PERCETTIVE:

- UCP_Strade panoramiche
- UCP_Strade a valenza Paesaggistica

Per quanto attiene alla DIRETTIVA HABITAT 92/43/CEE, gli elementi interessati e riportati nel R.R. n.6 del 10.05.2016 così come modificato e integrato dal R.R. n.12 del 10.05.2017:

- DUNE MARITTIME DELLE COSTE ATLANTICHE, DEL MARE DEL NORD E DEL BALTICO

- 2110 Dune mobili embrionali;
 2120 Dune mobili del cordone litorale con presenza di *Ammophila arenaria* (dune bianche);
 - DUNE MARITTIME DELLE COSTE MEDITERRANEE
 2230 Dune con prati dei Malcolmietalia;
 2240 Dune con prati dei Brachypodietalia e vegetazione annua;
 2250* Dune costiere con ginepri (*Juniperusspp.*);
 2270* Dune con foreste di *Pinus pinea* e/o *Pinuspinaster*;

- FORMAZIONI ERBOSE SECCHIE SEMINATURALI E FACIES COPERTE DA CESPUGLIETI
 6220* Percorsi substeppeici di graminacee e piante annue dei Thero- Bra hypodietea

Per quanto attiene alla specie flora DIRETTIVA 92/43/CEE all. II sono presenti nell'area interessata riportata nel R.R. n.6 del 10.05.2016 così come modificato e integrato dal R.R. n.12 del 10.05.2017:

- PIANTE VASCOLARI TERRESTRI E DELLE ACQUE INTERNE
 1883 *Stipa austroitalica*

Per quanto riguarda le specie di fauna presenti e trattate nella DIRETTIVA 79/409/CEE E 92/43/CEE all. II e riportati nel R.R. n.6 del 10.05.2016 così come modificato e integrato dal R.R. n.12 del 10.05.2017 nell'area si trovano:

RETTILI E ANFIBI

- ANFIBI (ANURI):
 1193 *Ulungone appenninico* (*Bombina variegata -pachypus-*);
 1207 *Rana esculenta/di Lessona* (*Rana esculenta/Rana lessonae*);
- ANFIBI (CAUDATI):
 1168 *Tritone italiano* (*Triturus -Lissotriton- italicus*);
- RETTILI (SQUAMATI):
 1228 *Geco di Kotschy* (*Cyrtopodionkotschyi*);
 1250 *Lucertola campestre* (*Podarcis sicula*);
 1263 *Ramarro* (*Lacertaviridis -bilineata-*);
 1279 *Cervone* (*Elaphequatuorlineata*);
 1284 *Biacco* (*Coluber - Hierophis - viridiflavus*);
 1293 *Colubro leopardino* (*Elaphe -Zamenis- situla*);
- RETTILI (TESTUGGINI TERRESTRI):
 1220 *Testuggine palustre europea* (*Emysorbicularis*);

UCCELLI

- UCCELLI (SPECIE DI ZONE UMIDE SALMASTRE, DOSSI, DISTESE FANGOSE, LITORALI SABBIOSI):
 A131 *Cavaliere d'Italia* (*Himantopus himantopus*);
 A132 *Avocetta* (*Recurvirostra avosetta*);
 A178 *Gabbiano corallino* (*Larus melanocephalus*);
 A189 *Sterna zampenere* (*Gelochelidon nilotica*);
 A191 *Beccapesci* (*Sterna sandvicensis*);
 A195 *Fratello* (*Sterna bergii*);
- UCCELLI (SPECIE DI ZONE UMIDE D'ACQUA DOLCE E CANNETI)
 A022 *Tarabusino* (*Ixobrychus minutus*)
 A023 *Nitticora* (*Nycticorax nycticorax*)
 A024 *Sgarza ciuffetto* (*Ardeolaralloides*)
 A026 *Garzetta* (*Egretta garzetta*)
 A032 *Mignattaio* (*Plegadis falcinellus*)
 A060 *Moretta tabaccata* (*Aythya nyroca*)
 A081 *Falco di palude* (*Circus aeruginosus*)
 A229 *Martin pescatore* (*Alcedo atthis*)
 A293 *Forapaglie castagnolo* (*Acrocephalus melanopogon*);
- UCCELLI (SPECIE DI GARZAIA SU ALBERI):
 A023 *Nitticora* (*Nycticorax nycticorax*);
 A024 *Sgarza ciuffetto* (*Ardeolaralloides*);
 A026 *Garzetta* (*Egretta garzetta*);
 A032 *Mignattaio* (*Plegadis falcinellus*);
- UCCELLI (SPECIE DI AMBIENTI STEPPICI):
 A095 *Grillaio* (*Falco naumanni*);

MAMMIFERI

- MAMMIFERI (CHIROTTI):
 1304 *Rinolofo maggiore* (*Rhinolophus ferrumequinum*);
 1309 *Pipistrello nano* (*Pipistrellus pipistrellus*);
 2016 *Pipistrello albolimbato* (*Pipistrellus kuhlii*);

Per quanto attiene la presenza di Habitat, Specie Animali e Specie Vegetali prioritari presenti nel sito specifico, ai sensi dell'Allegato I della D.G.R. n. 2442 del 21.12.2018, insistono nell'area interessata:

HABITAT:
 Nessuno

SPECIE ANIMALI:

- UCCELLI (SPECIE DI ZONE UMIDE SALMASTRE, DOSSI, DISTESE FANGOSE, LITORALI SABBIOSI):
 A132.B *Avocetta* (*Recurvirostra avosetta*);
 A138.B *Fratino* (*Charadrius alexandrinus*);
 A140.W *Piviere dorato* (*Pluvialis apricaria*);
- UCCELLI (SPECIE DI ZONE UMIDE D'ACQUA DOLCE E CANNETI)

- A026.W *Garzetta Egretta garzetta*
- A081.B *Falco di palude Circus aeruginosus*
- UCCELLI (SPECIE DI GARZAIA SU ALBERI):
- A026.W *Garzetta Egretta garzetta*;
- UCCELLI (SPECIE DI AMBIENTI STEPPICI):
- A243.B *Calandrella (Calandrella brachydactyla)*;
- RETTILI (TARTARUGHE MARINE):
- MED1124 (1224 R.R. 6/2016) *Tartaruga Caretta (Caretta Caretta)*;
- RETTILI (TESTUGGINI TERRESTRI):
- MED1220 *Testuggine palustre europea (Emysorbicularis)*;
- RETTILI (SQUAMATI):
- MED1250 *Lucertola campestre (Podarcis sicula)*;
- MED1263 *Ramarro (LacertaVirdidis)*;
- MED1279 *Cervone (Elaphequatuorlineata)*;
- MED5670 (1284 R.R.6/2016) *Biacco (Hierophisviridiflavus)*;
- MAMMIFERI (CHIROTTERI):
- MED1304 *Rinolofa maggiore (Rhinolophusferrumequinum)*;
- MED1309 *Pipistrello nano (Pipistrelluspipistrellus)*;
- MED2016 *Pipistrello albolimbato (Pipistrelluskuhili)*;
- MED2624 *Capodoglio (Physetermacrocephalus)* -in ambiente marino-;
- ANIFIBI (CAUDATI):
- MED6956 (1168 R.R. 6/2016) *Tritone italiano (Lissotritonitalicus)*;
- SPECIENON CENSITE NEI R.R. 6/2016 e R.R. 12/2017

UCCELLI

- A002.W *GraviaArctica*;
- A052.W *Anas Crecca*;
- A059.W *Aythya ferina*;
- A176.W *Larusmelancephalus*;
- A179.W *Larusridibundus*;
- A181.B.W *Larusaudouinii*;
- A276.B *Saxicola torquata*;
- A356.B *Passer montanus*;
- A459.W *Laruscachinnans*;
- A604.B.W *Larusmichahellis*;
- A621.B *Passeritaliae*;
- A768.W *Numeniusarquataarquata*;
- A855.W *Mareca Penelope*;
- A862.W *Hydrocoloeusminutus*;
- A863.B *Thalasseussandvicensis*;
- ANFIBI:
- 1210 *Pelophylaxkl. Esculentus*;
- MED2361 *Bufo bufo*;
- MED6962 *Bufo viridis Complex*

SPECIE VEGETALI

- MED6220 *Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietae*;
- MED2270 *Dune con foreste di Pinus pinea e Pinus pinaster*;

Vista la L.R. 11/2001 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. 357/1997 e succ.mod.;

Visto il D.G.R. 304/2006 e s. m. i.;

Visto il R.R. n. 28 del 22.12.2008;

Visto l'art.57 della L. n. 221/2015;

Visti il Regolamento Regionale n.6 del 10.05.2016 e il Regolamento Regionale n.12 del 10.05.2017 *Modifiche e integrazioni al R.R. n.6/2016*;

Visto il D.G.R. n.646 del 02.05.2017;

Visto l'Allegato 1 bis: Obiettivi di conservazione per i siti della rete Natura 2000 della Regione Puglia;

Vista la Del. G.R. 24 luglio 2018 n. 1362;

Vista la Del. G.R. del 21.12.2018 n. 2442;

DETERMINA

e comunica, con il presente provvedimento, il Diniego definitivo ex L. n. 241/1990 e s.m.i. e del punto 1.2 della Parte Seconda dello *Atto di indirizzo e coordinamento per l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 6 della direttiva 92/43/CEE e dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 così come modificato ed integrato dall'art. 6 del D.P.R. n.120/2003* allegato alla Del. G.R. 24 luglio 2018 n. 1362, poiché a seguito di verifica effettuata, i seguenti interventi:

- *Filograna Antonio (Costa Brada srl) (Prot. 25970 del 11.06.2020)*;
- *Sandro Portaccio (Torre Pizzo srl) (Prot. 26584 del 15.06.2020)*;
- *Sandro Portaccio (Torre Pizzo srl) (Prot. 26585 del 15.06.20 e 28189 del 23.06.20)*;
- *Attilio Caputo (Caroli Hotels) (Prot. 26589 del 15.06.20)*;
- *Manna Vincenzo (Prot. 26570 del 15.06.20)*;
- *Di Cagno Pierluca (Meridiem srl) (Prot. n. 26572 del 15.06.2020 e Prot. n. 29029 del 26.06.2020)*;
- *Di Cagno Pierluca (Meridiem srl) (Prot. n. 26573 del 15.06.2020 e Prot. n. 29028 del 26.06.2020)*;
- *Marrella Antonio (AMS srl) (Prot. n. 26537 del 15.06.2020)*;

- Mauro della Valle (Rete d'Impresa Salento) (Prot. n. 26575 del 15.06.2020 e Prot. n. 29027 del 26.06.2020)
- Francesco Di Mattina (ITS srl) (Prot. n. 26544 del 15.06.2020);
- Peschiulli Maria Addolorata (Azienda Agricola Masseria l'Ariò snc) (Prot. n. 26567 del 15.06.2020);
- Manna Vincenzo (Feronia Soc. Coop.) (Prot. integrazioni n. 27510 del 18.06.20);
- Attilio Caputo (Caroli Hotels) (Prot. n. 26589 del 15.06.2020 e Prot. 26590 del 15.06.2020);
- Pierpaolo Paradiso (Disco&Risco) (Prot 26534 del 15.06.20);
- Marrella Antonio (AMS srl) (Prot. n. 26574 del 15.06.2020 e Prot. n. 28900 del 24.06.2020);

gli stessi **non risultano ammissibili** per la seguente motivazione:

- l'art. 14, c.1, della L.R. 20/2006 prevede che:

“Le norme di cui agli articoli 4, 10, 11, 12 e 13 si applicano anche alle aree della designata Zona di protezione speciale “Litorale di Gallipoli e Isola di Sant’Andrea” (IT9150015) non comprese nei confini descritti dall’art. 1, c.2”;

la lett. i) del c.1 dell’art. 4 della L.R. 20/2006 “Norme generali di tutela del territorio e dell’ambiente naturale” della stessa legge, elenca i divieti delle attività nell’ambito del Parco e testualmente prevede quanto segue:

“1. Sull’intero territorio del Parco naturale regionale <Isola di Sant’Andrea e Litorale di Punta Pizzo> sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora ed alla fauna protette e ai rispettivi habitat. In particolare, vige il divieto di:

...(omissis)...

i) transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali”.

Per quant’innanzi, risultando inevitabile il “transitare con mezzi motorizzati”, con l’attività di sosta/parcheggio, non solo sui percorsi funzionali al raggiungimento del parcheggio stesso, ma anche sulle aree destinate a parcheggio (per le quali non vige regime di esclusione), si ritiene che detta attività non sia ammissibile, in ragione della prescrizione normativa anzidetta di cui all’art. 14, comma 1° della L.R. 20/2006.

Le osservazioni di cui alle note prot. n.35858 del 03.08.2020, n.36335 del 05/08/2020 e n.36339 del 05.08.2020, non vengono accolte per le motivazioni sopra riportate.

Il presente atto deve essere trasmesso alla R.U.P. per quanto di competenza e a definizione della procedura di cui al preavviso prot. n.0034174 del 23/07/2020.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso amministrativo nei modi e nei termini di legge.

**f.to Il Funzionario P.O.
Arch. Mauro S. Bolognese**



Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell’art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate, memorizzato digitalmente sulla banca dati dell’Ente.